

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) GATT | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SILVESTRI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 28/01/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 rate, stipulato in data 28.03.2014 ed estinto in via anticipata il 21.05.2018 in corrispondenza della 48° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, dal quale aveva ricevuto, in data 31.07.2019, una proposta per un ulteriore rimborso pari a € 529, chiede la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 2.308,89 più interessi legali.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, in quanto percepite a fronte della copertura delle prestazioni e degli oneri preliminari all'erogazione del prestito ma di aver comunque provveduto a rimborsare al cliente in sede di conteggio estintivo l'importo di € 18,62 a titolo di liberalità.
- l'avvenuto rimborso in sede di conteggio estintivo - con riferimento alle commissioni di gestione - dell'importo di € 50,29 quantificato in applicazione della metodologia di calcolo coerente con i criteri di contabilizzazione previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, per le attività finanziarie (nello specifico, dei crediti verso la clientela) secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39) e del piano di ammortamento accettato e approvato dal ricorrente;
- la natura *up front* delle commissioni di intermediazione corrisposte al mediatore



credizio volte a remunerare attività prodromiche alla stipula del contratto.

Conclude chiedendo al Collegio:

- in via principale, il rigetto delle richieste del ricorrente;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 529,51 (rifiutato dal ricorrente);
- in via di ulteriore subordinata, nell'ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari alla somma totale di € 68,91.

In sede di repliche il ricorrente reitera le richieste avanzate in sede di ricorso in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia U.E. n. C-383/18 dell'11 Settembre 2019 e ritiene superato l'orientamento dell'Arbitrato volto a riconoscere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, esclusivamente la quota parte dei c.d. costi *recurring*. in quanto spetterebbe al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura di costo *up-front* o *recurring*.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali che ne caso in esame sono circoscritti alle commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione del credito.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi *recurring*). E', altresì, noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodoproporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE , del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-



383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato, principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente *“forza di legge tra le parti”* (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla *“integrazione giudiziale secondo equità”* (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo *“istantanee”* per gli importi appresso indicati:

1) commissioni di intermediazione del credito per € 1.065,93, trattandosi di soggetto qualificabile come agente dall'analisi della documentazione in atti;

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* in base all'analisi della loro formulazione in atti, come di seguito indicate:

- 1) commissioni di attivazione per € 640,18;
- 2) commissioni di gestione per € 21,71.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restituzione dell'importo complessivo di € 1.727,82, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO